



Alla c.a. ALIA Servizi Ambientali S.p.A.

e p.c. Settore Autorizzazioni Rifiuti
Comune di Firenze
Direzione Urbanistica
Servizio Edilizia Privata
Direzione Ambiente
Servizio Sostenibilità, valutazione ambientale, geologia
e bonifiche
Autorità di Bacino Distr. dell'Appennino Settentrionale
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 6, commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Parere in merito alla modifica proposta (modalità di gestione del rischio idraulico -fase transitoria-), del Polo impiantistico di San Donnino (installazione AIA attività 5.3 e 5.5), posta in via San Donnino n. 44, nel Comune di Firenze. Proponente e gestore: Società ALIA Servizi Ambientali S.p.A. Nota di Risposta.

Con nota del 17.11.2023 (prot. 0524144) ALIA Servizi Ambientali S.p.A ha richiesto a questo Settore un parere in ordine alla valutazione di sostanzialità ai fini VIA (L.R. 10/2010 art.58 e D.lgs 152/2006 art. 6 commi 9 e 9-bis) delle nuove modalità di gestione del rischio idraulico di cui intende avvalersi, per la fase transitoria – ovvero fino al termine della realizzazione delle nuove opere in progetto (muro perimetrale) – in caso di evento alluvionale, differenti da quelle già valutate positivamente in sede di VIA postuma ed autorizzate con il D.D. n. 23333/2022, con riferimento all'istallazione di via San Donnino n. 44, nel Comune di Firenze. allegando la relativa relazione tecnica.

Vista la natura specialistica della modifica proposta relativa alle nuove modalità di gestione del rischio nella fase transitoria fino al completamento dell'arginatura perimetrale del sito, il Settore scrivente, al fine di stabilire la sostanzialità o meno della modifica e pertanto di accertare se le nuove misure consentano di garantire lo stesso livello di tutela assicurato con le misure di mitigazione previste in sede di VIA postuma ed autorizzate con AIA vigente n. 23333/2022, con nota del 13.12.2023 (prot. 0563978) e successiva nota del del 31.01.2024 (prot. 69750), ha richiesto un contributo tecnico istruttorio al Comune di Firenze, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed al Settore Genio Civile Valdarno Superiore. In data 07.02.2024 (prot. 0088437) è pervenuto il contributo tecnico del Comune di Firenze.

Premesso che:

l'installazione, così come autorizzata in AIA con D.D. n.23333 del 25.11.2022 è stata oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma di cui alla Delibera di Giunta n. 401 del 12.04.2021 della Regione Toscana e, successivamente, di un parere del Settore scrivente (protocollo n. 335104 del 24.08.2021) sulla non sostanzialità di una modifica intervenuta posteriormente;



nell'ambito del procedimento di VIA postuma, la criticità dell'impianto legata alla pericolosità da alluvione dell'area è stata affrontata tramite la previsione progettuale di ALIA di mettere in atto i seguenti interventi (strutturali e gestionali) per la gestione e mitigazione del rischio idraulico:

1. posizionamento ad una quota di sicurezza del materiale pericoloso presente come batterie, vernici, farmaci, bombole ed amianto (es: su piani ammezzati e/o soppalchi da realizzare nei locali esistenti);
2. rialzamento del bordo della vasca del depuratore fino alla quota di sicurezza (38,40 m s.l.m.), per evitare il mescolamento fra la eventuale acqua di esondazione ed il refluo;
3. perimetrazione del polo impiantistico con recinzione ad alta resistenza permeabile all'acqua a contenimento dei materiali flottanti in caso di alluvionamento (con colmo a quota di 38,40 m s.l.m.);
4. dotazione delle tettoie di nuova realizzazione di cancelli antidisersione dei materiali flottanti;

i citati interventi di gestione e mitigazione del rischio idraulico, da attuare secondo lo specifico cronoprogramma depositato, sono stati considerati quale parte integrante del layout di impianto valutato nel procedimento di VIA postuma, in relazione al quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale;

i suddetti interventi ed il relativo cronoprogramma sono stati poi autorizzati con AIA (D.D. 23333/2022);

successivamente alla VIA postuma, Alia ha presentato un progetto di modifica sostanziale del “*polo impiantistico San Donnino: impianto per il riuso e il riciclo dei RAEE e impianto di depurazione acque*” che è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, conclusi con D.D. n. 5778 del 23.03.2023 recante l'esclusione dalla procedura di VIA nel rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni;

tra la documentazione depositata per la verifica di assoggettabilità è presente anche *Studio idrologico idraulico* a supporto del progetto di revamping del polo impiantistico di San Donnino – Ottobre 2021 – relativo ad una nuova soluzione per la messa in sicurezza idraulica di tutto il sito impiantistico, tramite la realizzazione di una perimetrazione impermeabile totale dell'area dell'impianto, in relazione alla quale il proponente aveva già attivato separata istanza di permesso a costruire presso il competente ufficio del comune di Firenze;

con decreto dirigenziale n. 24469 del 20.11.2023 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 è stata rilasciata la modifica sostanziale AIA relativa al *progetto di revamping del Polo impiantistico San Donnino*;

nel il citato decreto 24469/2023, tra le altre cose, è prescritto che:

“con specifico riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto Dirigenziale n. 23333 del 25.11.2022, successivamente aggiornato con Decreto n. 8768 del 3.05.2023 avente come oggetto “Decomissioning inceneritore”, riferite alla mitigazione idraulica può essere concessa una proroga del cronoprogramma per un periodo di 6 mesi, previa verifica di eventuali adempimenti in materia di VIA e relativi esiti, e una volta ottenuto il nulla osta del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, a condizione che:

- siano posizionate le reti amovibili intorno alle baie rifiuti; a tal fine entro 10 giorni dal rilascio del presente provvedimento di modifica sostanziale, ALIA S.p.A. deve presentare specifica comunicazione al Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, al Comune di Firenze, ad ARPAT di Firenze e Azienda USL, corredata da una relazione tecnica in cui sia indicata l'esatta ubicazione, la tipologia, le caratteristiche attestanti l'efficienza di contenimento e le modalità gestionali di dette reti amovibili; la relazione tecnica deve anche dare conto della garanzia delle mitigazioni idrauliche sopra elencate e delle tempistiche per il raggiungimento dello stato di progetto.

- sia attuata una procedura gestionale che impedisca, in caso di eventi alluvionali, la fuoriuscita delle acque reflue/materiale flottante dal depuratore. Entro 10 giorni dal rilascio del presente provvedimento di modifica



sostanziale AIA, ALIA S.p.A. deve depositare al Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, al Comune di Firenze, ad ARPAT di Firenze e Azienda USL detta procedura.

- venga definitivamente cessata l'attività di gestione dei rifiuti pericolosi (RUP);*
- sia dato seguito all'intervento riferito alla dotazione delle tettoie di nuova realizzazione di cancelli anti dispersione dei materiali flottanti.*
- come indicato nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA di cui al D.D. n. 5778 del 23.03.2023 la realizzazione delle previste opere di gestione del rischio da alluvione (ossia l'arginatura), dovrà essere preventiva o contestuale alla realizzazione delle opere a carattere edilizio comprese nel progetto in esame.*

il Comune di Firenze ha rilasciato il Permesso di costruire n.160/2024 del 13/02/2024 per l'esecuzione delle opere per la realizzazione di nuova sede operativa del polo impiantistico del servizio di gestione rifiuti urbani con nuova costruzione di edifici, centro di raccolta ed opera di messa in sicurezza idraulica connesse alla trasformazioni (Riassetto generale di servizio pubblico DCC2022/00031).

La modifica oggetto del presente parere prevede, nelle more della realizzazione del muro perimetrale, le seguenti variazioni delle misure di mitigazione del rischio idraulico valutate nel corso del procedimento di VIA postuma:

1. il ciclo produttivo “gestione RUP” è sospeso per effetto del cantiere del *Decommissioning* (rif. Comunicazione prot. Alia n. 52199 del 17/11/2023) e pertanto non è più necessario procedere all'ottemperanza della prescrizione relativa al posizionamento ad una quota di sicurezza del materiale pericoloso;
2. il rialzamento del bordo della vasca del depuratore (V/A, V/B, V/C) viene sostituito con l'adozione di misure gestionali da mettere in atto al verificarsi di un determinato stato di allerta determinato in relazione al livello idrometrico del fiume Arno; le misure gestionali, rappresentate dall'interruzione dei conferimenti dei rifiuti speciali in via preventiva qualora il livello dell'Arno raggiunga il livello di ALLERTA 1, sono finalizzate ad impedire una eventuale commistione tra rifiuti liquidi stoccati (soluzioni acquose di scarto EER 161002 e percolato di discarica EER 190703) ed acque alluvionali in caso di allagamenti;
3. la perimetrazione del polo impiantistico con recinzione ad alta resistenza permeabile all'acqua viene sostituita con l'adozione di misure tecnico-gestionali da mettere in atto al verificarsi di una determinata situazione di allerta, ovvero l'interruzione dei conferimenti di rifiuti solidi e la massimizzazione del loro allontanamento in via preventiva, qualora il livello dell'Arno raggiunga il livello di ALLERTA 1; al raggiungimento del livello di ALLERTA 2 saranno inoltre installate le reti antidispersione. Queste misure sono finalizzate alla perimetrazione dei rifiuti in stoccaggio nei piazzali;
4. la dotazione delle tettoie di nuova realizzazione di cancelli antidispersione dei materiali flottanti sarà comunque messa in opera al termine della realizzazione delle tettoie per la trasferimento dei rifiuti urbani, ad oggi in fase di realizzazione secondo il cronoprogramma autorizzato.

Ciò premesso,

preso atto di quanto osservato dal Comune di Firenze nel contributo del 07.02.2024

“ [...]”

1) non si ritiene di poter dare un giudizio sul fatto che le nuove proposte possano garantire lo stesso livello di tutela assicurato dalle misure di mitigazione previste in sede di VIA postuma ed autorizzate con AIA vigente n.



23333/2022, in quanto la scelta e la relativa responsabilità è in capo ad ALIA che è il soggetto progettista ed attuatore delle misure stesse;

[...]

il Servizio scrivente prende solo atto delle misure proposte ma non si esprimerà in merito alla “garanzia” del livello di tutela delle proposte temporanee scelte da ALIA rispetto a quelle iniziali.

[...]

si rileva che ALIA ha individuato le modalità di gestione del rischio idraulico di cui intende avvalersi per la fase transitoria, fase che è intesa dalla società come il periodo intercorrente tra lo stato attuale e la messa in esercizio delle mitigazioni idrauliche di cui alla nuova progettualità (perimetrazione del sito con argine e muro). Il periodo transitorio individuato da ALIA risulta però contravvenire a quanto deciso dalla Conferenza nella seduta del 25.10.2023, dove si concedeva solo una proroga di 6 mesi del cronoprogramma riferito alle attuali prescrizioni AIA e non si individuava invece come termine quello della perimetrazione arginale del sito. Infine, a titolo di richiamo normativo ed in relazione al franco di sicurezza idraulico da considerare per le misure di gestione del rischio, si ritiene di evidenziare che in data 13.03.2023 sono stati adottati il nuovo Piano Strutturale (PS) ed il nuovo Piano Operativo (PO) con delibera di Consiglio Comunale n. DC/2023/00006. A seguito dell'adozione dei suddetti piani e fino al conseguimento della relativa efficacia, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della LR 65/2014. Per quanto sopra si fa presente che il comma 1.3 dell'art.84 - fattibilità in relazione al rischio alluvioni delle NTA del PO, ha portato a 0,50 ml il franco di sicurezza delle aree esondabili da parte di corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico principale, anziché a 0,30 ml come previsto nelle norme del vigente Regolamento Urbanistico.

Per quanto suddetto si conclude prendendo atto delle misure proposte, da rivedere in relazione al nuovo franco di sicurezza pari a 0,50 ml, ma non si concorda sulla tempistica delle stesse che deve attenersi a quanto concesso e verbalizzato nella seduta del 25.10.2023 riportata in allegato.”;

dato atto che non sono pervenuti i contributi tecnici dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e del settore Genio Civile Valdarno Superiore;

si rileva che, dall'esame istruttorio svolto sulle procedure gestionali proposte per evitare rischi per le persone, danni alle cose ed episodi di inquinamento causati da sostanze presenti in impianto, in caso di allerta meteo per eventi alluvionali, anche sulla base del contributo tecnico istruttorio pervenuto dal Comune di Firenze, non possa essere escluso un peggioramento del livello di tutela garantito con le misure di mitigazione previste in sede di VIA postuma ed autorizzate con AIA vigente n. 23333/2022, che comunque dovranno essere rivalutate alla luce del nuovo franco di sicurezza idraulico dell'area; si ritiene pertanto che la modifica in esame sia da considerarsi sostanziale ai fini VIA, e quindi sia da ricomprendere fra quelle di cui il punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006;

circa la proroga di 6 mesi richiesta da ALIA, per l'attuazione del cronoprogramma autorizzato, per la realizzazione degli interventi di mitigazione idraulica, si prende atto di quanto valutato, motivato e deciso nella conferenza di servizi del 25.10.2023 confermando come opportune e necessarie le mitigazioni gestionali prescritte al fine di migliorare la gestione del rischio in questa fase. Si ritiene comunque opportuno invitare la società proponente a contrarre al massimo i tempi di detta proroga e realizzare quanto prima le misure di mitigazione del rischio idraulico;

si prende atto infine del superamento della prescrizione relativa al posizionamento ad una quota di sicurezza del materiale pericoloso presente, in relazione al mutato contesto impiantistico che vede sospesa la gestione dei RUP per la presenza del cantiere del *Decommissioning*.



Si ritiene infine opportuno ricordare al settore Autorizzazione Rifiuti di segnalare ai soggetti competenti in materia di protezione civile di Comune, Provincia e Regione, le modalità di gestione del rischio idraulico prescritte per la fase transitoria di 6 mesi.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006, la presente valutazione preliminare verrà pubblicata sul sito web della Regione Toscana .

Si comunica ad ALIA Servizi Ambientali ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Istruttore della pratica Pamela Tomberli tel 055 4387196, pamela.tomberli@regione.toscana.it.

Responsabile E.Q. Anna Maria de Bernardinis tel 0554384219, annamaria.debernardinis@regione.toscana.it.

la Responsabile
arch. Carla Chiodini

pt/amdb

Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.